

TI_GERICHTE 43.2005.1 vom 18. Januar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-01-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_43.2005.1

FR: TI_GERICHTE 43.2005.1 du 18 janvier 2005

IT: TI_GERICHTE 43.2005.1 del 18 gennaio 2005

Regeste

Richiesta tardiva di risarcimento per torto morale in applicazione della LAV.

Erwägungen

E. 1

cpv. 2 LAV) L'art.

E. 2

cpv. 1 LAV stabilisce che beneficia di aiuto ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica (vittima), indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia stato colpevole. Per l'art. 3 cpv. 1 LAV i Cantoni provvedono affinché vi siano consultori privati o pubblici tecnicamente autonomi. Più Cantoni possono istituire consultori in comune. Il cpv. 2 prevede che i consultori hanno in particolare i seguenti compiti: a. prestano o procurano alla vittima un aiuto medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico; b. danno informazioni sull'aiuto alle vittime. A norma dell'art. 3 cpv. 3 LAV i consultori prestano il loro aiuto immediatamente e, se necessario, per lungo tempo. Devono essere organizzati in maniera tale da poter prestare in ogni momento un aiuto immediato. Per l'art.

E. 3

prevede: " 1 L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone." 2 E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio." Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag: " 1 L'assistenza giudiziaria non è concessa se: a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole; b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta. 2 L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari." In concreto, a prescindere dal fatto che la causa non aveva alcuna possibilità di esito favorevole considerato che l'interessata era a conoscenza della facoltà di inoltrare una richiesta ai sensi della LAV alcuni mesi prima della scadenza del termine, la domanda va respinta poiché l'insorgente, malgrado numerosi solleciti, non ha prodotto il certificato municipale necessario.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.